



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1613**

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale e ulteriori misure volte alla prevenzione e al contrasto del linguaggio d'odio

18/12/2022 - 03:58

# Indice

1. DDL S. 1613 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 1613 . . . . .	5
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	11
1.3.1. Sedute . . . . .	12
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	13
1.3.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) . . . . .	14
1.3.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 231 (pom.) del 06/05/2021 . . . . .	15

## **1. DDL S. 1613 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1613  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale e ulteriori misure volte alla prevenzione e al contrasto del linguaggio d'odio

**Titolo breve:** *Contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità*

---

Iter

**6 maggio 2021:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1613**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[Elvira Lucia Evangelista](#) ( [M5S](#) )

**Cofirmatari**

[Angela Anna Bruna Piarulli](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)

[Bianca Laura Granato](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)

[Emma Pavanelli](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)

[Daniela Donno](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)

[Vincenzo Santangelo](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)

[Junio Valerio Romano](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 21 novembre 2019)

[Francesco Urraro](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 6 dicembre 2019)

[Gisella Naturale](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 6 dicembre 2019)

[Sergio Puglia](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 6 dicembre 2019)

[Susy Matriciano](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 6 dicembre 2019)

[Barbara Guidolin](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 6 dicembre 2019)

[Simona Nunzia Nocerino](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 6 dicembre 2019)

[Rossella Accoto](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 6 dicembre 2019)

[Sergio Vaccaro](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 6 dicembre 2019)

[Vincenzo Garruti](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 6 dicembre 2019)

[Giulia Lupo](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 6 dicembre 2019)

[Barbara Floridia](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 6 dicembre 2019)

[Cinzia Leone](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 6 dicembre 2019)

[Alessandra Maiorino](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 6 dicembre 2019)

[Grazia D'Angelo](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 6 dicembre 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **13 novembre 2019**; annunciato nella seduta n. 166 del 19 novembre 2019.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , VIOLENZA E MINACCE , ISTIGAZIONE A DELINQUERE ,  
INTERNET

**Articoli**

EGUAGLIANZA (Artt.1, 2), RAZZISMO (Artt.1, 2), MINORANZE ETNICHE E RELIGIOSE (Artt.1, 2), PARITA' TRA SESSI (Artt.1, 2), PERSONE CON DISABILITA' (Artt.1, 2), FORNITORI DI SERVIZI INTERNET (Artt.1, 3), RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO (Art.2), OBBLIGHI (Art.3), DENUNCIA RAPPORTO E REFERTO (Art.3), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.3, 4), MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (Art.4)

**Relatori**

Relatore alla Commissione Sen. [Andrea Ostellari \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 6 maggio 2021) .

**Assegnazione**

Assegnato alla [2<sup>a</sup> Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 25 febbraio 2020.  
Annuncio nella seduta n. 195 del 25 febbraio 2020.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 14<sup>a</sup> (Unione europea)

Nuovamente assegnato alla [2<sup>a</sup> Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 13 aprile 2021. Annuncio nella seduta n. 314 del 13 aprile 2021.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 14<sup>a</sup> (Unione europea)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1613

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1613

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **EVANGELISTA**, **PIARULLI**, **GRANATO**, **PAVANELLI**, **DONNO**, **SANTANGELO**, **ROMANO**, **URRARO**, **NATURALE**, **PUGLIA**, **MATRISCIANO**, **GUIDOLIN**, **NOCERINO**, **ACCOTO**, **VACCARO**, **GARRUTI**, **LUPO**, **FLORIDIA**, **LEONE**, **MAIORINO** e **D'ANGELO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2019

Modifiche agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale e ulteriori misure volte alla prevenzione e al contrasto del linguaggio d'odio

Onorevoli Senatori. - Il principio della libertà di espressione, diritto fondamentale ed inalienabile dell'uomo, consacrato all'articolo 21 della nostra Costituzione, costituisce il pilastro dei moderni ordinamenti democratici. L'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 recita: « Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere ». Dello stesso tenore l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU): « Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei *media* e il loro pluralismo sono rispettati ».

Trattasi, in ogni caso, di una libertà che deve necessariamente bilanciarsi con il rispetto di beni ed interessi primari, parimenti protetti e garantiti dalle moderne Carte costituzionali, in particolare con il rispetto della dignità umana. Nell'ottica di tale bilanciamento il linguaggio espressivo, al pari di qualsiasi altra azione umana, deve essere necessariamente limitato nel momento in cui eccede e stravolge le finalità sociali e giuridiche poste alla base del riconoscimento della libertà medesima. Nell'ambito di tali premesse, si vuole e si deve inquadrare il fenomeno dell'*hate speech*, inteso comunemente come discorso finalizzato ad incitare o promuovere odio, violenza e intolleranza attraverso epiteti che denotano disprezzo nei confronti di individui o gruppi, in ragione della loro connotazione razziale, etnica, religiosa, di genere, ovvero per il loro orientamento sessuale o per la loro condizione personale.

Più nel dettaglio, a mente della raccomandazione di politica generale n. 15 della *European Commission against Racism and Intolerance* (ECRI), adottata in data 8 dicembre 2015, pubblicata il successivo 21 marzo 2016, rientra nel concetto di *hate speech*: « il fatto di fomentare, promuovere o incoraggiare, sotto qualsiasi forma, la denigrazione, l'odio o la diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo, nonché il fatto di sottoporre a soprusi, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce una persona o un gruppo e la giustificazione di tutte queste forme o espressioni di odio testé citate, sulla base della "razza", del colore della pelle, dell'ascendenza, dell'origine nazionale o etnica, dell'età, dell'*handicap*, della lingua, della religione o delle convinzioni, del sesso, del genere, dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale e di altre caratteristiche o stato personale ».

Il discorso d'odio, malgrado non sia espressamente richiamato nelle Carte e nei Trattati sui diritti umani, deve essere ricondotto al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione

italiana, oltretutto al divieto di discriminazione, sancito dall'articolo 7 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dalla Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, adottata il 21 dicembre del 1965, ratificata in Italia ai sensi della legge 13 ottobre 1975, n. 654, la quale impone agli Stati membri di introdurre leggi che vietino i discorsi incitanti all'odio, nonché, sempre al livello internazionale, dal Patto internazionale per i diritti civili e politici, firmato a New York nel 1966, il quale, all'articolo 20, paragrafo 2, impone di vietare per legge « qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza ».

In ambito europeo, il primario riferimento al divieto di discriminazione è rinvenibile all'articolo 14 della CEDU, a mente del quale: « Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione », nonché all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE). Si tratta, ad ogni buon conto, di un fenomeno di drammatica attualità, tutt'altro che nuovo, il quale investe ogni ambito, ivi compresa la politica e lo sport. Sono, infatti, all'ordine del giorno gli episodi di insulti e di cori razzisti che, come un vero e proprio virus, infettano le piazze e gli stadi di tutta Italia. Non vi è dubbio, tuttavia, che negli ultimi anni la diffusione della propaganda d'odio sia stata alimentata ed esasperata, in particolare, dalla diffusione di *internet* e dei *social network*.

La velocità istantanea di diffusione dei messaggi, l'attitudine di detti strumenti a raggiungere milioni di destinatari, la capacità del contenuto offensivo di sopravvivere per un lungo arco di tempo oltre la sua immissione, l'apparente anonimato della comunicazione, la mancanza di un contatto fisico diretto con la vittima costituiscono, indubbiamente, tutti caratteri idonei a potenziare l'offensività del discorso d'odio. Un'aggressione verbale che nasce virtuale, ma che finisce con il divenire reale, generando una vera e propria ostilità verso l'altro, prodromica alla commissione di veri e propri crimini d'odio. La portata allarmante di un siffatto scenario sociologico, come anche rilevato dalle recenti vicende di cronaca, impone un tempestivo intervento legislativo, in ossequio al Protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, aperto alla firma a Strasburgo il 28 gennaio 2003, relativo all'incriminazione dei comportamenti di natura razzista e xenofoba diffusi tramite l'utilizzo di sistemi informatici. Tale intervento si pone, altresì, in linea con la decisione-quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, da leggere, sempre ai fini dell'azione normativa in parola, in combinato con la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013, con la quale si è evidenziata l'esigenza di revisionare la citata decisione del 2008, includendo ulteriori categorie potenzialmente vulnerabili e, quindi, meritevoli di tutela.

In ambito europeo, sino ad oggi, sono stati diversi gli interventi attuati al fine di contenere e contrastare il dilagare del fenomeno; da ultimo, l'avvio nel 2015 di un *internet forum* che ha riunito i Ministri degli interni degli Stati membri dell'Unione europea, nonché i rappresentanti dei principali fornitori dei servizi via *internet*, del Parlamento europeo e di Europol e il Coordinatore europeo per la lotta al terrorismo.

Fra gli interventi messi in atto in ambito europeo si annovera, anche, l'accordo raggiunto tra la Commissione europea e i principali intermediari di servizi *internet* (*Facebook*, *Twitter*, *Microsoft*, *Youtube* e, successivamente, *Instagram*, *Google+*, *Snapchat* e *Dailymotion*), con il quale è stato elaborato un codice di condotta finalizzato a contrastare l'incitamento all'odio *online*. Con la firma del codice le piattaforme informatiche si sono impegnate, anche mediante apposita formazione del proprio personale, ad elaborare procedure interne, chiare ed efficienti, che permettano di esaminare la maggior parte delle richieste di rimozione di contenuti che incitano all'odio (entro 24 ore), procedendo, se ne ricorrono i presupposti, a cancellare tali contenuti o a renderli inaccessibili. Con la sottoscrizione dell'accordo *de quo*, le aziende informatiche e la Commissione europea si sono altresì prefissate l'obiettivo di elaborare e promuovere programmi educativi che incoraggino il lecito pensiero critico, anche mediante l'adozione di linee guida indirizzate alla comunità degli utenti della rete, che precisino



il divieto di ogni forma di istigazione all'odio e alla violenza.

Tuttavia, dai risultati del primo monitoraggio del 2016, condotto da dodici organismi indipendenti con sede in vari Stati membri dell'Unione, è emerso che a fronte di oltre 600 segnalazioni, solo nel 28,2 per cento dei casi il contenuto illecito è stato rimosso. La percentuale di rimozione, all'esito della seconda rilevazione compiuta e pubblicata nel giugno 2017, è aumentata di circa il 30 per cento rispetto all'anno precedente, tuttavia, dalla stessa, è emerso che soltanto alcune delle piattaforme digitali hanno sviluppato un sistema di procedure tempestive, chiare ed efficienti per la segnalazione e, quindi, per la conseguenziale rimozione dei contenuti illeciti. Il *trend* del 2017 è sostanzialmente analogo a quello del terzo monitoraggio (gennaio 2018), ove si registra ancora un aumento dei casi di rimozione, ma anche una profonda diversità tra i sistemi di rimozione adottati dalle singole società digitali, diversità che, come è facilmente intuibile, non assicura una tutela effettiva ed omogenea degli utenti.

A fronte di siffatti risultati, non certamente soddisfacenti, in data 1° marzo 2018, la Commissione europea ha adottato la raccomandazione UE 2018/334, contenente una serie di misure operative per contrastare efficacemente i contenuti illegali *online*: « *to effectively tackle illegal content online* ».

Porgendo uno sguardo al contesto nazionale, merita di essere menzionata la Carta italiana dei diritti in *internet*, che costituisce uno strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale *cybernetica*, sempre nell'ottica di trovare un difficile (ma essenziale) equilibrio fra la necessità di salvaguardare la libertà di manifestazione del pensiero e la dignità umana dall'incitamento all'odio, alla discriminazione e alla violenza.

Tuttavia, senza voler togliere pregio agli interventi sopra menzionati, i dati statistici compiuti negli ultimi anni dimostrano l'aumento esponenziale del fenomeno dell'*hate speech online*.

Vox - Osservatorio italiano sui diritti, in collaborazione con alcune università del territorio nazionale, ha recentemente presentato la quarta edizione della Mappa dell'intolleranza, dalla quale emergono dati in continua crescita rispetto alle precedenti edizioni.

La rilevazione, che ha esaminato il periodo marzo-maggio 2019, mette in evidenza i bersagli più colpiti dagli *haters*, ossia i migranti, gli ebrei, i musulmani, le donne, gli omosessuali, i diversamente abili.

Spicca nella classifica dell'intolleranza la combinazione migranti/musulmani/ebrei. L'odio contro i migranti registra un più 15,1 per cento rispetto allo scorso anno e sul totale dei *tweet* che hanno ad oggetto i migranti, quelli di odio sono ben il 66,7 per cento. L'intolleranza contro gli ebrei, di fatto quasi inesistente fino al 2018, quest'anno registra un più 6,4 per cento (76,1 per cento sul totale dei *tweet* sugli ebrei). Cresce del più 6,9 per cento anche l'intolleranza contro i musulmani.

Dati alla mano, circa il 60 per cento dei *tweet* ha al centro migranti, ebrei e musulmani e, tra questi, il totale dei *tweet* di odio è altissimo. Si badi che l'anno scorso tale percentuale si attestava intorno al 36,92 per cento.

Tra i soggetti più colpiti anche le donne. Donne comuni, sportive, donne dello spettacolo o che rivestono un ruolo istituzionale, continuamente oggetto di messaggi carichi di odio. Tra i *tweet* analizzati nel predetto periodo, in relazione al genere femminile, per un totale di 55.347 *tweet*, il 27 per cento risulta essere carico di odio e di discriminazione. Il *trend* è in aumento rispetto all'anno 2018 (più 1,7 per cento).

Seguono nella mappa dell'intolleranza i disabili (tra i *tweet* analizzati, per un totale di 23.499, quelli negativi rilevati sono stati ben 16.676) e, da ultimo, gli omosessuali (5 per cento dei *tweet* complessivamente analizzati).

Il linguaggio d'odio, in particolare quello razziale, perversa non solo nel *web*, ma anche nelle piazze, in occasioni di manifestazioni pubbliche, ovvero negli stadi durante gli eventi sportivi. Si tratta, a ben vedere, di contesti tali che, analogamente al *web*, sono destinati ad ampliare in modo esponenziale la portata offensiva del fenomeno e che, quindi, non possono essere trascurati ai fini che qui interessano. L'*hate speech* ha diverse facce, ognuna delle quali va conosciuta ed affrontata, mettendo in campo interventi di politica legislativa a difesa delle categorie più colpite dai predicatori di odio.

Interventi che, alla stregua di quanto già previsto in altri settori di disciplina, debbono coinvolgere anche i gestori dei siti *internet* e dei *social media*, stante la constatata inadeguatezza di una strategia di

contrasto al fenomeno fondata esclusivamente sull'autoregolamentazione.

La questione, a ben vedere, si inserisce nell'ambito del più ampio dibattito che ha interessato, nell'ultimo ventennio, la dottrina e la giurisprudenza, circa la possibilità di configurare una responsabilità dell'*internet provider* per i fatti commessi *online* attraverso il suo *server* oppure mediante gli accessi alla rete che egli concede agli utenti.

Si tratta di una tema alquanto complesso ed eterogeneo, da esaminarsi alla stregua del contesto normativo vigente, caratterizzato dall'assenza di disposizioni che configurino un generale obbligo per il *provider* di impedimento dei reati degli utenti. Ed invero, l'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, attuativo della direttiva europea 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 sul commercio elettronico, ha espressamente escluso l'esistenza di un obbligo generale di sorveglianza da parte del *provider* sui contenuti caricati dagli utenti, nonché l'onere per lo stesso di ricercare fatti o circostanze sintomatici di attività illecite.

Pertanto, in assenza di una norma generale di incriminazione suppletiva che stabilisca una clausola di equivalenza tra il non interrompere gli effetti di un reato e la sua realizzazione commissiva, non sembra giuridicamente possibile, in quanto lesivo del principio costituzionale di legalità in materia penale, imputare un soggetto per non aver interdetto la protrazione dell'offesa al bene giuridico. Ma vi è di più. La responsabilità per omesso impedimento del reato presuppone che questo non sia stato già consumato, circostanza che, nell'*hate speech online*, si realizza, per granitica giurisprudenza, nel momento in cui l'autore delle espressioni illecite attiva il collegamento.

Tale evidenza normativa impone di intervenire *ex post*, con la previsione in capo ai gestori dei siti *internet* e *social media* di obblighi di collaborazione, di inibizione e di rimozione dei contenuti illeciti a seguito di segnalazione, escludendo la possibilità di ravvisare una partecipazione del *provider* - ancorché nella forma omissiva - alla condotta d'odio.

Infine, considerata la portata sociologica e culturale del fenomeno trattato, si avverte la necessità di orientare l'azione legislativa non solo in ottica repressiva, ma anche preventiva, mediante l'avvio di un percorso educativo all'interno delle istituzioni scolastiche, allo scopo di informare e sensibilizzare i più giovani e le loro famiglie sui rischi della rete e sui *cybercrime*.

In coerenza con quanto sopra esposto, il presente disegno di legge consta di quattro articoli.

L'articolo 1 chiarisce le finalità del disegno di legge in oggetto che, in attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI e in ossequio alla risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013, si pone l'obiettivo di prevenire, contrastare e sanzionare il fenomeno dell'*hate speech*, ampliando il novero delle categorie meritevoli di tutela. Il comma 2 del medesimo articolo 1, per la definizione di « gestori dei siti *internet* », opera un espresso rinvio all'articolo 1, comma 3, legge 29 maggio 2017, n. 71.

L'articolo 2 interviene sugli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale - senza, tuttavia, modificare la qualificazione del reato in quanto già ritenuta idonea a garantire un perfetto bilanciamento tra le contrapposte libertà costituzionali coinvolte - ampliando il novero delle categorie bersagliate dai discorsi d'odio ed introducendo all'articolo 604-*bis* del codice penale, mediante la lettera *d*) del comma 1, la circostanza aggravante nel caso in cui le condotte in rilievo siano commesse a mezzo *web*, ovvero in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico. La *ratio* è quella di prevedere un inasprimento di pena nel caso in cui la condotta d'odio sia posta in essere con mezzi ovvero in contesti tali da ampliare in modo esponenziale la portata offensiva del fenomeno discriminatorio.

L'articolo 3 si compone di quattro commi; il comma 1, sulla scorta di recenti interventi legislativi, legittima i gestori dei siti *internet* e dei *social media*, a seguito di apposita segnalazione, ad impedire l'accesso ai siti o a rimuovere i contenuti o espressioni rientranti nell'ambito di previsioni di cui all'articolo 604-*bis* del codice penale, come novellato dalla presente legge. Il comma 2 detta una procedura alternativa qualora il gestore non provveda alla rimozione o inibizione, prevedendo la possibilità di rivolgere analoga istanza di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente e all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori. Il comma 3 sancisce l'obbligo dei gestori di comunicare alle Forze di polizia tutte le informazioni utili all'individuazione degli autori degli illeciti e di adottare, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria precedente, le misure dirette

ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimi. Il comma 4, infine, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui i gestori dei siti *internet* e dei *social media* non provvedano all'adempimento degli obblighi di cui al comma 3. L'articolo 4, da ultimo, in ottica di prevenzione, stabilisce che le risorse economiche scaturenti dall'eventuale applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48, e siano stanziati per il finanziamento di progetti educativi qualificati di contrasto agli illeciti penali di cui all'articolo 604-*bis* del codice penale, come novellato dalla presente legge, da attuare nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Finalità e definizioni)*

1. La presente legge, in attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, e in ossequio alla risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sul rafforzamento della lotta contro il razzismo, la xenofobia e i reati generati dall'odio, si pone l'obiettivo di prevenire e contrastare l'utilizzo e la diffusione di espressioni e contenuti diretti a propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico, religioso o di genere, ovvero ad istigare alla commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o di genere, ovvero fondati sull'orientamento sessuale o sulla disabilità, in particolare mediante la rete *internet*, i *social network* o altre piattaforme telematiche, ovvero nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. Ai fini della presente legge, per gestori dei siti *internet* si intendono i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 29 maggio 2017, n. 71.

### Art. 2.

#### *(Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale)*

1. All'articolo 604-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o di genere, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o di genere, ovvero fondati sull'orientamento sessuale o sulla disabilità »;

b) al primo comma, lettera b), le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o di genere, ovvero fondati sull'orientamento sessuale o sulla disabilità »;

c) al secondo comma, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o di genere, ovvero fondati sull'orientamento sessuale o sulla disabilità »;

d) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« La pena è aumentata fino alla metà se le condotte di cui ai commi precedenti sono commesse mediante la rete *internet*, i *social network* o altre piattaforme telematiche ovvero nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ».

2. All'articolo 604-*ter*, primo comma, del codice penale, le parole: « o religioso » sono sostituite dalle seguenti: « , religioso o di genere, ovvero fondate sull'orientamento sessuale o sulla disabilità ».

### Art. 3.

#### *(Obblighi e sanzioni)*

1. Chiunque rilevi espressioni o contenuti illeciti ai sensi dell'articolo 604-*bis* del codice penale, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, diffusi attraverso la rete *internet* o altre piattaforme telematiche, può farne segnalazione, con indicazione del relativo URL (*Uniform Resource Locator*), al

gestore del sito *internet* o del *social media*, formulando espressa istanza per l'adozione di tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimi.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il gestore del sito *internet* o del *social media* non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'inibizione o alla rimozione dei contenuti segnalati e, comunque, entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, ovvero nel caso in cui non sia possibile identificare il gestore del sito *internet* o del *social media*, la richiesta di cui al comma 1, mediante segnalazione, può essere presentata all'autorità giudiziaria competente e all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori.

3. I gestori dei siti *internet* e dei *social media* hanno l'obbligo di comunicare alle Forze di polizia tutte le informazioni utili all'individuazione degli autori degli illeciti segnalati o comunque rilevati e di adottare, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente, tutte le misure dirette a impedire l'accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimi.

4. La violazione da parte dei gestori dei siti *internet* e dei *social media* degli obblighi di cui al comma 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 50.000 euro.

Art. 4.

*(Progetti educativi per il contrasto all'odio di genere. Finanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge n. 48 del 2008)*

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministero dell'istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee guida volte alla predisposizione di progetti educativi qualificati, da svolgere nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, al fine di prevenire e contrastare il linguaggio d'odio, in tutte le sue forme e manifestazioni.

2. Le risorse economiche derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge sono destinate al fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48, per il finanziamento dei progetti educativi di cui al comma 1 del presente articolo.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1613  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale e ulteriori misure volte alla prevenzione e al contrasto del linguaggio d'odio

**Titolo breve:** *Contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 231 \(pom.\)](#)

6 maggio 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**



## 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 231 (pom.) del 06/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2021  
231ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

IN SEDE REFERENTE

**(2005) Deputati Laura BOLDRINI e SPERANZA.** - *Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Laura Boldrini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri; Bartolozzi

**(59) Monica CIRINNA' e CERNO.** - *Disposizioni in materia di contrasto alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere*

**(1176) Alessandra MAIORINO ed altri.** - *Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale e istituzione della Giornata nazionale contro l'omotransfobia nonché dei centri antiviolenza per le vittime di omofobia e transfobia*

**(1430) Julia UNTERBERGER ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione di genere*

**(1613) Elvira Lucia EVANGELISTA ed altri.** - *Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale e ulteriori misure volte alla prevenzione e al contrasto del linguaggio d'odio*

- e delle petizioni nn. 623, 816 e 819 e del voto regionale n. 44 ad essi attinente

(Esame congiunto. Disgiunzione del seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 59, 1176, 1430, 1613 e rinvio)

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [MAIORINO](#) (M5S), chiedendo al Presidente, al fine di accelerare l'iter di approvazione del disegno di legge n. 2005, di procedere alla disgiunzione di tale disegno di legge, posto all'ordine del giorno congiuntamente con altri disegni di legge di contenuto analogo.

Conviene il senatore [MIRABELLI](#) (PD), che ricorda come la disgiunzione sia comunemente ammessa dalla prassi parlamentare.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che fu l'Ufficio di Presidenza integrato all'unanimità a chiedere la

riassegnazione dei disegni di legge proposti in Senato in una sede compatibile con la trattazione congiunta con il disegno proveniente dalla Camera.

Interviene il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), sottolineando come la richiesta della senatrice Maiorino non trovi alcun riscontro della disciplina dell'articolo 51 del Regolamento, potendosi al più trovare un fondamento nella prassi e sempre a condizione di non negare l'evidenza, per la quale l'oggetto dei cinque disegni di legge è *ictu oculi* strettamente connesso; chiede quindi che, vista la delicatezza della questione, si possa fissare una apposita seduta per la discussione su tale richiesta procedurale. Ricorda inoltre che il Presidente, avendo già predisposto una relazione su tutti i disegni di legge precedentemente congiunti, svolgendola metterebbe in condizioni tutti i commissari di valutare *ex informata conscientia* la richiesta avanzata.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) esprime sorpresa e biasimo per il fatto che, nell'avanzare tale richiesta, non si sia considerato l'effetto di precludere la strada al confronto dialettico tra le diverse forze politiche, manifestazione ciascuna di diverse sensibilità presenti nella Commissione.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) ritiene che i firmatari di un disegno di legge mantengano la piena disponibilità di decidere il percorso procedurale relativo ai disegni di legge a propria firma: quindi eventualmente anche di richiedere, per il tramite del Gruppo di appartenenza o singolarmente, la disgiunzione alla luce di una valutazione di opportunità politica effettuata in un momento successivo rispetto a quello della presentazione.

Controbatte il senatore [BALBONI](#) (*FdI*), secondo cui la forzatura cercata da una parte della maggioranza è assolutamente inutile e ne pagano lo scotto soltanto le buone prassi ed il *fair play* parlamentare: è ovvio e scontato che un testo approvato dalla Camera diventerà testo-base al quale si riferiranno gli emendamenti, per cui fare *tabula rasa* preventivamente degli altri disegni di legge - quando è di tutta evidenza che sono strettamente connessi - è un arbitrio assolutamente fine a se stesso.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) fa presente come tale richiesta possa solo far perdere ulteriore tempo e rallentare i lavori; ritiene sterile ed improduttiva la fase incidentale che si è aperta ed invita a procedere oltre nella relazione.

La senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) interviene proponendo che la questione sia messa ai voti. Si susseguono commenti dei senatori [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*), [MIRABELLI](#) (*PD*), [MAIORINO](#) (*M5S*), [MALPEZZI](#) (*PD*) e [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*).

Il [PRESIDENTE](#) replica agli intervenuti prendendo atto che i Gruppi di appartenenza delle senatrici proponenti dei disegni di legge in titolo o sono promotori, o sono acquiescenti rispetto alla proposta di disgiunzione: solo a queste condizioni, ammette la possibilità di investire la Commissione con un voto sulla proposta di disgiunzione. In ogni caso, essa non potrà aver luogo prima di procedere alla relazione per tutti disegni di legge attualmente all'ordine del giorno.

Dissente il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*).

Il relatore [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra i provvedimenti in titolo. Il disegno di legge n. 2005, già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di 10 articoli, attraverso i quali, anzitutto, modifica i delitti contro l'uguaglianza previsti dagli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, per aggiungere alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi gli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità. L'articolo 1 reca una serie di definizioni.

In particolare per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico. A legislazione vigente, con

l'espressione "sesso" si individua il complesso dei caratteri anatomici, morfologici, fisiologici che determinano e distinguono, tra gli individui di una stessa specie animale o vegetale, i maschi dalle femmine. Nel nostro ordinamento è anzitutto la Costituzione ad utilizzare questo termine all'articolo 3, laddove si afferma il principio di uguaglianza "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali", e all'articolo 51, in base al quale "tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge". Anche il legislatore ordinario ha ampiamente utilizzato il concetto, da ultimo e per i profili che rilevano in questa sede, per disciplinare la "rettificazione di attribuzione di sesso" (legge n. 164 del 1982) o le "unioni civili tra persone dello stesso sesso" (legge n. 76 del 2016).

Per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso. Il "genere" (dal latino *genus* e, a partire dall'antico francese *gendre* diffusosi in inglese nella forma *gender*) viene comunemente utilizzato per riferirsi ai ruoli di genere come modelli di relazione, aspettative, vincoli ed opportunità diverse tra uomini e donne, e in questo si distingue da sesso, che invece rimanda alla natura biologica del maschile e del femminile e quindi alla dimensione fisiologica. L'espressione "genere" è comunemente usata nel nostro ordinamento per riferirsi ai due diversi sessi (ad esempio, la legge elettorale per la Camera prevede che nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al 50% e che nella successione interna delle liste i candidati siano collocati secondo un ordine alternato di genere; nella legislazione giuslavoristica si mira a garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne, assicurando che le differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o indiretta). Talvolta, quando "genere" è attribuito di un sostantivo, come nelle espressioni "diseguaglianze di genere", "politiche di genere" o "violenza di genere", fa implicito riferimento al genere femminile. Così, il decreto legge n. 93 del 2013 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) motivava l'intervento d'urgenza con "il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne" che rendono necessaria l'introduzione di "misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne". Per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi. Anche l'espressione "orientamento sessuale" è già utilizzata nella legislazione italiana, che non ne fornisce una definizione. Ad esempio: nel Codice della *privacy* (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal recente decreto legislativo n. 101 del 2018) l'articolo 60 inserisce i dati relativi alla vita sessuale e all'orientamento sessuale della persona tra i dati il cui trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale; nel decreto legislativo n. 216 del 2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, si introduce la locuzione anche nello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970, articolo 15), senza peraltro darne una definizione; nel decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'articolo 7 afferma che le pubbliche amministrazioni «garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro»; da ultimo, nell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975, come modificata dal recente decreto legislativo n. 123 del 2018) l'articolo 1 impone di improntare il trattamento penitenziario ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine, tra l'altro, a sesso, identità di genere e orientamento sessuale e che richiama i due concetti (orientamento sessuale e identità di genere) in numerose altre disposizioni.

Per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere,

anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. L'espressione "identità di genere" ha, per la prima volta, trovato ingresso in un testo normativo con la Direttiva 2011/95/UE che l'ha ritenuta identificativa degli aspetti connessi al sesso che possono costituire motivi di persecuzione, soprattutto ove sia evidente un contrasto tra i dati anagrafici e la rappresentazione esterna di un genere diverso. Nell'ordinamento interno tale disposizione è stata recepita con il decreto legislativo n. 18 del 2014, sull'attribuzione della qualifica di rifugiato, che individua tra i motivi di persecuzione (articolo 8) l'appartenenza a un particolare gruppo sociale che può identificarsi anche con riferimento all'identità di genere. Utilizza inoltre l'espressione "identità di genere" dal 2018 anche l'ordinamento penitenziario, unitamente all'espressione "orientamento sessuale". In merito, la Corte costituzionale con la sentenza n. 221 del 2015, in materia di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, ha affermato che il «diritto all'identità di genere» è «elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrando a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona». Nello stesso senso la Corte si esprime con la sentenza n. 180 del 2017 nella quale ribadisce "che va ancora una volta rilevato come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere". Solo a titolo di esempio, si ricorda che da ultimo, nell'attribuire le deleghe al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019 ha delegato il Ministro "a promuovere e coordinare le azioni di Governo in tema di diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonché le azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere tutte le forme di discriminazione per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, anche promuovendo rilevazioni statistiche in materia di discriminazioni" (articolo 2). Sesso, orientamento sessuale e identità di genere sono ad oggi i tre motivi di discriminazione più spesso richiamati. L'articolo 2 novella l'articolo 604-*bis* del codice penale (intervenendo sulla rubrica e sui primi due commi), per aggiungere ad alcune delle condotte ivi richiamate i motivi di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere o sulla disabilità. Attualmente, l'articolo 604-*bis* del codice penale (già articolo 3 della legge 654/1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966) punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato: chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (primo comma, lettera *a*): reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro); chiunque, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (primo comma, lettera *b*): reclusione da 6 mesi a 4 anni); chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (secondo comma: reclusione da 6 mesi a 4 anni); chiunque promuove o dirige organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (secondo comma: reclusione da 1 a 6 anni). Il terzo comma dell'articolo 604-*bis*, infine, prevede un'aggravante speciale (reclusione da 2 a 6 anni) quando la propaganda, l'istigazione e l'incitamento alla discriminazione o all'odio razziale, etnico o religioso siano commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione e si fondino "in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra" come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (articolo 6, crimine di genocidio; articolo 7, crimini contro l'umanità; articolo 8, crimini di guerra), ratificato dall'Italia con la legge n. 232 del 1989. Nel modificare la lett. a) dell'articolo 604-*bis* il testo non amplia l'ambito di applicazione del reato di propaganda, ma solo del reato di istigazione a commettere atti di discriminazione e del reato consistente nel compimento di tali atti. La Cassazione (Sez. V, 24 gennaio 2001, n. 31655) ha affermato che il reato di istigazione a compiere atti di discriminazione non si pone in contrasto con il

diritto di libera manifestazione del pensiero, sancito nell'articolo 21 della Costituzione, in quanto «l'incitamento ha un contenuto fattivo di istigazione ad una condotta, quanto meno intesa come comportamento generale, e realizza un *quid pluris* rispetto ad una manifestazione di opinioni, ragionamenti o convincimenti personali». In conseguenza delle novelle proposte all'articolo 604-*bis* del codice penale, per le discriminazioni per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale, di identità di genere o di disabilità sono previste le seguenti pene: reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro per chiunque istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati su tali motivi (primo comma, lett. a); reclusione da 6 mesi a 4 anni per chiunque istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per tali motivi (primo comma, lett. b); reclusione da 6 mesi a 4 anni per chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per tali motivi (secondo comma).

L'articolo 3 del testo modifica l'articolo 604-*ter* del codice penale integrando l'aggravante di discriminazione con i motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità.

L'articolo 604-*ter* del codice penale (già articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993) prevede la circostanza aggravante della finalità di discriminazione: per qualsiasi reato - ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'ergastolo - commesso per le finalità di discriminazione o di odio o per agevolare le associazioni che hanno tra i propri scopi le medesime finalità, la pena viene aumentata fino alla metà (primo comma).

In caso di concorso di circostanze, il giudice non può ritenere le attenuanti equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante della finalità di discriminazione e le eventuali diminuzioni di pena devono essere calcolate sulla pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Tale principio non opera rispetto all'attenuante della minore età (secondo comma).

La giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che - al fine della configurazione dell'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso - non è necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno ed a suscitare il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulativi, giacché ciò varrebbe ad escludere l'aggravante in questione in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in assenza di terze persone (Sez. V, sent. n. 37609 del 2006). In altra sentenza sempre del 2006 (Sez. V, sentenza n. 42258 del 2006) la Cassazione ha affermato che «La finalità di odio o di discriminazione prevista come circostanza aggravante (articolo 3 del decreto legge del 26 aprile 1993 n. 122) non può essere confusa con i "motivi" dell'azione criminosa, dovendo questa risultare non semplicemente il frutto di riconoscibili pulsioni interne di un certo tipo (eventualmente valutabili sotto diversi profili quali, ad es., quelli di cui all'articolo 61 n. 1 del codice penale), ma lo strumento per il conseguimento, da parte dell'agente, di obiettivi costituiti: quanto all'odio, proprio dalla sua voluta e ricercata manifestazione, onde renderlo percepibile all'esterno dal destinatario dell'azione criminosa e, eventualmente, anche da terzi estranei; quanto alla discriminazione, dall'adozione di comportamenti che non si limitino ad esprimere sentimenti di generico rifiuto o di antipatia, pur se possano ritenersi censurabili, ma (secondo la nozione di "discriminazione" contenuta nell'articolo 1 della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la legge 11 ottobre 1975 n. 654), abbiano "lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica». Conseguentemente, quando un reato (per il quale l'ordinamento non preveda già la pena dell'ergastolo) sia commesso per tali finalità, la pena prevista è aumentata fino alla metà.

L'articolo 4 specifica che, ai sensi del disegno di legge in esame, "sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti" richiamando sostanzialmente quanto espresso dal principio costituzionale di

cui all'articolo 21, primo comma, della Costituzione secondo il quale "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".

L'articolo 5 interviene sulla c.d. "legge Mancino" (decreto-legge n. 122 del 1993), che completa la legislazione di contrasto delle discriminazioni prevedendo le sanzioni accessorie in caso di condanna per discriminazione (articolo 1) e ulteriori sanzioni penali (articolo 2). Anzitutto, il testo modifica il titolo del provvedimento, attualmente relativo alle misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, aggiungendovi il riferimento alle discriminazioni fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità. Interviene poi sull'articolo 1 del decreto-legge, relativo alle pene accessorie applicabili in caso di condanna per un reato di odio o di discriminazione. L'elenco delle pene accessorie che il giudice può decidere di applicare non è modificato dal provvedimento in commento e comprende l'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, l'obbligo di permanenza in casa entro orari determinati, la sospensione della patente di guida o del passaporto, il divieto di detenzione di armi e anche il divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale. Il testo integra, anche in questo caso, il contenuto della rubrica dell'articolo, aggiungendo la discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità.

Si interviene, poi (lett. a), n. 1) sul comma 1-*bis*, sostituendo il riferimento ai reati previsti dalla legge del 1975 con quello al reato di cui all'articolo 604-*bis* del codice penale e ai reati aggravati ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale. Si ricorda che il decreto legislativo n. 21 del 2018 ha spostato dalle leggi speciali al codice alcune fattispecie penali, tra le quali quelle relative alla discriminazione; pertanto la modifica ha una funzione di coordinamento normativo.

La lett. a), n. 2, sostituisce il comma 1-*ter* per prevedere - in relazione ai delitti individuati dal comma 1-*bis* - che la prestazione di lavoro pubblica utilità disciplinato dalla "legge Mancino" possa essere condizione per la concessione della sospensione condizionale della pena. Il giudice potrà infatti subordinare la concessione del beneficio previsto dall'articolo 163 del codice penale, anche quando esso venga concesso per la prima volta, alla prestazione da parte del condannato di un'attività non retribuita in favore della collettività, purché il condannato stesso vi consenta.

Si ricorda che in base all'articolo 163, comma 1, del codice penale, nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto o di due anni se la condanna è per contravvenzione. L'articolo 167 del codice penale prevede che il reato sia estinto qualora il condannato, nei suddetti termini, non commetta altro delitto o contravvenzione.

L'applicazione del beneficio è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice il quale deve tenere conto del ravvedimento del reo e della gravità del reato commesso. In base all'articolo 165 del codice penale la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere sempre subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, applicato laddove l'imputato avanzi richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova.

In base agli artt. da 168-*bis* a 168-*quater* del codice penale, significativamente inseriti tra le disposizioni relative alle cause estintive del reato, nei procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria, ovvero con reclusione fino a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria),

ovvero per uno dei reati in relazione ai quali l'articolo 550, comma 2, del codice penale prevede la citazione diretta a giudizio, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La misura consiste in condotte riparatorie volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ove possibile in misure risarcitorie del danno, nell'affidamento dell'imputato al servizio sociale e nella prestazione di lavoro di pubblica utilità. Quest'ultimo consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. Al termine della misura, se il comportamento dell'imputato è valutato positivamente, il giudice dichiara l'estinzione del reato, restando comunque applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie. Con la modifica del comma 1-*quater* (lett. a), nn. 3 e 4), relativo al lavoro di pubblica utilità viene eliminata la durata massima di 12 settimane. Per la sospensione condizionale della pena è il codice penale a stabilire che la prestazione lavorativa non può avere una durata superiore alla pena sospesa; nella messa alla prova non è contemplata la durata massima, ma si ritiene che essa non possa superare un anno, quando si tratti di reati puniti con pena pecuniaria, o due anni quando si tratti di reati puniti con pena detentiva; per quanto riguarda invece il lavoro di pubblica utilità come pena accessoria, l'eliminazione del termine di 12 settimane dovrebbe comportare l'applicazione dell'articolo 37 del codice penale a mente del quale se la durata della pena accessoria temporanea non è espressamente determinata essa "ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta". Viene anche specificato che il giudice può applicare la misura tenendo conto delle ragioni che hanno determinato la condotta.

La modifica del comma 1-*quinquies*, relativa all'oggetto del lavoro di pubblica utilità, è volta a prevedere che esso possa essere prestato anche presso associazioni di tutela delle vittime dei reati di odio e discriminazione. Il provvedimento, inoltre, con riguardo al lavoro prestato a favore delle organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, sostituisce il riferimento agli extracomunitari con quello agli stranieri; si tratta di un ampliamento della platea dei destinatari in quanto il termine "stranieri" ricomprende anche i cittadini di stati membri dell'Unione europea.

Il comma 3 dell'articolo 5, riprendendo l'attuale contenuto dell'articolo 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 122 del 1993, demanda a un regolamento del Ministro della giustizia, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, la determinazione delle modalità di svolgimento della suddetta attività non retribuita in favore della collettività. L'articolo 6 interviene sul codice di procedura penale per inserire le persone offese da reati commessi con odio fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, tra i soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, che giustifica nell'ambito del procedimento penale l'adozione di specifiche cautele soprattutto nell'assunzione delle prove (cfr. artt. 134, 190-bis, 351, 362, 392, 398, 498 del codice penale). L'articolo 7 istituisce la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia.

Il testo, senza definire questi concetti, individua nel 17 maggio il giorno dedicato alla promozione della cultura del rispetto e dell'inclusione nonché al contrasto dei pregiudizi, delle discriminazioni e delle violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione. Spetterà alle pubbliche amministrazioni e alle scuole, nel corso della giornata, organizzare iniziative per realizzare tali finalità. In base alla richiamata legge n. 54 del 1977 (artt. 2 e 3) le solennità civili previste per legge non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cadono nei giorni feriali, costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole. L'istituzione della giornata nazionale dovrà avvenire senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 8 integra il catalogo delle competenze dell'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni della Presidenza del Consiglio, in sigla UNAR. I decreti legislativi 215 e 216 del 2003, entrambi di

attuazione della normativa comunitaria, hanno introdotto un complesso organico di disposizioni in materia di non discriminazione. Essi sono volti a tutelare la parità di trattamento tra le persone, il primo in via generale, il secondo per quanto riguarda specificatamente le condizioni di lavoro. Il decreto legislativo n. 215 del 2003, in particolare, recepisce la direttiva 2000/43/CE e reca disposizioni relative alla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, prevedendo le misure necessarie ad evitare che le differenze di razza o etnia siano causa di discriminazione, diretta e indiretta, anche in considerazione del differente impatto che le medesime forme di discriminazione possano avere su donne e uomini e sull'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso. In attuazione di una specifica disposizione del decreto legislativo n. 215 del 2003 (articolo 7), nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio è stato istituito l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia dell'effettività del principio di parità di trattamento e di vigilanza sull'operatività degli strumenti di tutela approntati contro le discriminazioni. L'UNAR è diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio o da un Ministro delegato.

Intervenendo sull'articolo 7 del decreto legislativo n. 215 del 2003, il testo demanda all'ufficio - in consultazione con le amministrazioni locali, le organizzazioni di categoria e le associazioni - l'elaborazione triennale di una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Il documento dovrà definire gli obiettivi e individuare misure relative all'educazione e istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media e dovrà individuare specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

L'articolo 9 modifica l'articolo 105-*quater* del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio). L'articolo 105-*quater* (peraltro già modificato dal decreto legge n. 104 del 2020) incrementa, al comma 1, di 4 milioni di euro a decorrere dal 2020 la dotazione del Fondo pari opportunità, destinando tali risorse al finanziamento di politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. Il comma 2 prevede l'istituzione di un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché a soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. Il disegno di legge sostituisce il riferimento alle "vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere" con il richiamo alle vittime dei reati di cui all'articolo 604-*bis* del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sulla identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato per le medesime ragioni ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale

L'articolo 10 demanda a ISTAT lo svolgimento di indagini - con cadenza almeno triennale - sulle discriminazioni, sulla violenza e sulle caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, al fine di verificare l'applicazione della riforma e implementare le politiche di contrasto delle discriminazioni motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. L'Istat dovrà applicare i "quesiti contenuti nell'Indagine sulle discriminazioni condotta dall'Istituto nazionale di Statistica a partire dal 2011". Il sito di ISTAT riferisce che l'Indagine sulle discriminazioni in base al genere, all'orientamento sessuale e all'appartenenza etnica è stata realizzata per la prima volta nel 2011, a seguito di una Convenzione stipulata con il Dipartimento delle Pari Opportunità, con l'obiettivo di colmare il *gap* informativo sulla diffusione e le forme che i fenomeni discriminatori assumono nel nostro Paese e con particolare riferimento a tre specifiche dimensioni: il genere, l'orientamento sessuale e l'appartenenza etnica. L'indagine è nata con un duplice obiettivo: da un lato, quello di rilevare le opinioni e gli atteggiamenti dei cittadini nei confronti delle categorie



oggetto di interesse; dall'altro, stimare il numero di persone che hanno subito esperienze discriminatorie, con particolare riferimento alle discriminazioni subite nel contesto scolastico e in quello lavorativo (distinto in ricerca di lavoro e attività lavorativa). L'indagine è stata condotta con tecnica mista CAPI (*computer assisted personal interview*) - SAQ (*Self Administered Questionnaire*). Nel questionario cartaceo autocompilato, per la prima volta è stato rilevato, con un'apposita batteria di quesiti, l'orientamento sessuale degli intervistati. È opportuno ricordare che il Senato ha approvato, all'unanimità, lo scorso 25 novembre, un disegno di legge (AC.2805) il quale prevede, fra le altre, che l'Istat e il Sistan realizzino, con cadenza triennale un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca anche stime sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza (fisica, sessuale, psicologica ed economica).

Rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, sarebbe semplicistico affermare che gli altri disegni di legge congiunti, pendenti in Senato, siano tutti espressione di posizioni superate dal più avanzato punto di caduta, realizzato dal disegno di legge n. 2005. Almeno su un punto - che dovrebbe essere una precondizione, perché la grammatica comune è la premessa del dialogo - nessuno dei quattro disegni di legge proposti alla Camera alta riproduce l'errore etimologico e semantico contenuti nell'Atto Senato n. 2005: nessuno di essi, infatti, scorpora la "lesbofobia" dall'"omofobia", perché le quattro senatrici proponenti sono evidentemente ben consapevoli che omofobia deriva da "*omòs*" ("stesso", in greco) e non da "*homo*" ("uomo", in latino). Quindi, nell'istituire la giornata contro l'omofobia, il 17 maggio sarebbe dedicato anche al contrasto dei pregiudizi nei confronti del lesbismo, senza bisogno di creare un apposito lemma all'articolo 7 del disegno di legge n. 2005.

Il disegno di legge n. 59, di iniziativa della senatrice Cirinnà e altri, introduce misure in materia di contrasto alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. Nel merito il provvedimento consta di quattro articoli. L'articolo 1 reca una serie di modifiche agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale. In particolare il comma 1 dell'articolo 1 estende la disciplina contemplata dall'articolo 604-*bis* per il contrasto della propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa anche alle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere. La disposizione inserisce, sempre all'interno dell'articolo 604-*bis* del codice penale (dopo il secondo comma) anche la definizione di "orientamento sessuale", inteso come l'attrazione emotiva o sessuale nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi; e di "identità di genere", qualificata come la percezione che una persona ha di sé come rispondente ad un genere, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico. Il comma 2 dell'articolo 1 interviene sulla circostanza aggravante di cui all'articolo 604-*ter* del codice penale, prevedendo che essa trovi applicazione con riguardo a tutti i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio non solo etnico, nazionale o religioso ma anche fondato sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche al decreto-legge n. 122 del 1993, il c.d. "decreto Mancino" (conv. legge n. 1205 del 1993), in particolare oltre ad intervenire sulla rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge e sul titolo del decreto stesso, modifica il comma 1-*quinquies* dell'articolo 1. L'articolo 1 del "decreto Mancino" prevede alcune pene accessorie che trovano applicazione in caso di condanna per i delitti di "razzismo" e di genocidio. Tra queste sanzioni si segnala l'obbligo di prestare una attività non retribuita in favore della collettività. Il comma 1-*quinquies* dell'articolo 1 stabilisce in che cosa consista l'oggetto della attività non retribuita. Fra le altre si prevede il lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari. Il disegno di legge aggiunge all'elenco delle organizzazioni anche quelle operanti nei confronti delle persone omosessuali e transessuali.

L'articolo 3 del disegno di legge istituisce la «Giornata nazionale contro l'omofobia e la transfobia» nella data del 17 maggio. L'articolo 4 assegna all'ISTAT il compito di assicurare lo svolgimento, con cadenza almeno quadriennale, di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio.

Il disegno di legge n. 1176, di iniziativa della senatrice Maiorino e altri si propone di introdurre una specifica tutela giuridica delle vittime di omofobia e transfobia. Nel merito il provvedimento consta di

8 articoli. L'articolo 1 modifica i delitti contro l'uguaglianza previsti dagli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, per aggiungere alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi gli atti discriminatori fondati sull'omofobia e la transfobia. L'articolo 2 prevede, nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ammissione di quest'ultimo ai lavori di pubblica utilità per lo svolgimento, in via prevalente, di attività di ripristino e di ripulitura di luoghi pubblici o ad attività lavorativa in favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, in particolar modo operanti a sostegno delle vittime dei reati di transfobia e omofobia. L'articolo 3, modificando l'articolo 76 del TU spese di giustizia, include l'ammissione della persona offesa dai reati summenzionati tra le fattispecie ammesse al patrocinio a spese dello Stato. L'articolo 4 modifica l'articolo 90-*quater* del codice penale, prevedendo che la valutazione della condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa sia determinata anche dall'aver subito reati motivati dall'omofobia o alla transfobia. L'articolo 5 istituisce, per il 17 maggio, la Giornata nazionale contro l'omotransfobia. L'articolo 6, infine, prevede l'istituzione dei centri antiviolenza per le vittime di omofobia e transfobia, mediante l'incremento annuale del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, l'indicazione di una specifica integrazione con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, la specificazione che il personale specializzato e appositamente formato e la presentazione di una relazione informativa al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, da parte del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri quale autorità delegata alle pari opportunità. L'articolo 7 stabilisce che l'Istat debba svolgere rilevazioni statistiche con cadenza almeno triennale con riguardo al fenomeno della violenza nei confronti delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali. L'articolo 8 reca la copertura finanziaria.

Il disegno di legge n. 1430, di iniziativa della senatrice Unterberger e altri, reca una serie di modifiche al codice penale in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione di genere. Nel merito il provvedimento consta di due articoli. L'articolo 1 introduce nel codice penale l'articolo 604-*quater*, rubricato "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere". Il nuovo reato - come precisa la relazione - ripropone in maniera pressoché analoga la fattispecie di reato già prevista e disciplinata dagli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale relativamente alla discriminazione e all'odio razziale. In particolare il primo comma del nuovo articolo 604-*quater* prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a un anno e sei mesi chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio di genere, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di genere. Il secondo comma prevede l'applicazione della pena della reclusione da sei mesi a due anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione dei delitti di violenza sessuale e di genere. Il terzo comma prevede che sia punito con la reclusione da uno a sei anni chi, con qualsiasi mezzo, istiga a commettere o commette atti di provocazione alla violenza per motivi di genere. Il quarto comma introduce il divieto di associazionismo basato sull'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi di genere. Il medesimo divieto si applica a coloro che, in qualsiasi forma, partecipano, promuovono, dirigono o prestano assistenza alle attività di tali gruppi o associazioni. La pena prevista in tali casi va da uno a sei anni di reclusione. Il quinto e il sesto comma disciplinano le circostanze aggravanti. Ai sensi del quinto comma un aumento di pena fino alla metà è previsto se il fatto è commesso attraverso l'uso di strumenti informatici o tele-matici. Il sesto comma prevede l'applicazione, in generale, delle aggravanti già previste dall'articolo 604-*ter* del codice penale, relativamente al reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi razziali. Infine, l'articolo 2 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge si applicano ai fatti commessi alla data della sua entrata in vigore (comma 1) e che l'entrata in vigore della legge avviene nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 2).

Il disegno di legge n. 1613, di iniziativa della senatrice Evangelista e altri, oltre a modificare gli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, reca ulteriori misure volte alla prevenzione e al contrasto del linguaggio d'odio. Nel merito il provvedimento consta di quattro articoli. L'articolo 1 reca le definizioni e le finalità del disegno di legge. Esso, in attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI e in ossequio alla risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013, si pone l'obiettivo di

prevenire e contrastare l'utilizzo e la diffusione di espressioni e contenuti diretti a propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico, religioso o di genere, ovvero ad istigare alla commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o di genere ovvero fondati sull'orientamento sessuale o sulla disabilità, in particolare mediante il *web* ovvero nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il comma 2 del medesimo articolo 1, per la definizione di "gestori dei siti *internet*", opera un espresso rinvio all'articolo 1, comma 3, legge sul cyberbullismo (legge n. 71 del 2017).

L'articolo 1, comma 3, della legge n. 71 prevede che - ai fini della legge - per gestore di un sito *internet* si intende un prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, per i quali la direttiva e-commerce prevede un'esenzione di responsabilità. Il richiamato decreto legislativo n. 70 del 2003 (che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2000/31/CE) definisce "servizi della società d'informazione" le attività economiche svolte *on line*, (nonché qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi). Gli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, in particolare, fanno riferimento a tipologie particolari di prestatori di servizi della società d'informazione. Si tratta dei *provider* che provvedono a: la mera trasmissione di dati sulla rete (attività di *mere conduit*: articolo 14); la memorizzazione temporanea di dati (attività di *caching*: articolo 15); la memorizzazione di più lungo periodo delle informazioni (attività di *hosting*: articolo 16). Per le attività di *mere conduit* (articolo 14), secondo la normativa europea così recepita il prestatore è comunque non responsabile, a meno che non dia origine o modifichi la trasmissione o non ne selezioni il destinatario. Per le attività di *caching* (articolo 15), il prestatore non è responsabile se non modifichi le informazioni e se agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. Ad ogni modo l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. Per le attività di *hosting* (articolo 16), il prestatore non è responsabile se non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita (e per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione) e se, non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. Dunque si profilano esclusi dalla definizione di "gestore" (e dall'ambito di applicazione del provvedimento) gli *access provider* (ossia i *provider* che forniscono connessione ad Internet) nonché i *cache provider* (i *provider* che memorizzano temporaneamente siti web).

L'articolo 2 interviene sugli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, per aggiungere alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi gli atti discriminatori fondati sul genere, sull'orientamento sessuale o sulla disabilità. È prevista inoltre una circostanza aggravante nel caso in cui le condotte in rilievo siano commesse a mezzo *web*, ovvero in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico. L'articolo 3 legittima, in primo luogo, i gestori dei siti *internet* e dei *social media*, a seguito di apposita segnalazione, ad impedire l'accesso ai siti o a rimuovere i contenuti o espressioni rientranti nell'ambito di previsioni di cui all'articolo 604-bis del codice penale, come novellato dalla presente legge (comma 1). Il comma 2 prevede che qualora il gestore non provveda alla rimozione o inibizione, analoga istanza debba essere inoltrata all'autorità giudiziaria competente e all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori. Il comma 3 sancisce l'obbligo dei gestori di comunicare alle Forze di polizia tutte le informazioni utili all'individuazione degli autori degli illeciti e di adottare, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria precedente, le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimi. Il comma 4, infine, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 15.000 a 50.000 euro) nel caso in

cui i gestori dei siti *internet* e dei *social media* non provvedano all'adempimento degli obblighi di comunicazione da ultimo ricordati.

L'articolo 4, infine, oltre a demandare al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida volte alla predisposizione di progetti educativi qualificati da svolgere nelle scuole di secondarie di primo e secondo grado, al fine di prevenire e contrastare il linguaggio d'odio in tutte le sue forme e manifestazioni (comma 1), destina le risorse economiche scaturenti dall'eventuale applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 4, al fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48, per il finanziamento di tali progetti educativi (comma 2).

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) interviene insistendo nella richiesta di disgiunzione dei disegni di legge di iniziativa senatoriale e chiedendo che la richiesta venga messa ai voti.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto che le determinazioni dell'Ufficio di Presidenza integrato vengono inopinatamente disattese; precisa allora che si procederà a mettere ai voti la proposta di disgiunzione dei testi delle quattro senatrici acquiescenti, ma senza che ciò implichi ulteriori conseguenze procedurali in ordine all'interpretazione dell'articolo 51 primo comma del Regolamento: la valutazione della "stretta connessione" dei disegni di legge compete alla Presidenza, in fase di stesura dell'ordine del giorno; la decisione odierna, di ammettere il voto richiesto, non può pregiudicare il dovere del Presidente di garantire una trattazione congiunta di disegni di legge ulteriori che, sulla medesima materia, dovessero sopraggiungere.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) interviene sulla proposta di disgiunzione invitando tutti i colleghi a riflettere sul clima che si sta rischiando di creare all'interno della maggioranza di governo: che questa acrimonia nelle relazioni tra i commissari rischia di pregiudicare il buon andamento dell'azione di governo ed il sostegno parlamentare della maggioranza in un momento delicato per il Paese. Ricorda come la genesi dell'attuale governo sia da rinvenire nell'invito del presidente della Repubblica, ribadito quotidianamente dal Presidente del consiglio, alla concordia nazionale: proprio per non pregiudicare tale clima di concordia il proprio gruppo si sia astenuto dal presentare disegni di legge che avrebbero potuto essere interpretati come divisivi. Auspicando che possa mantenersi un clima di concordia, invita i colleghi del Partito democratico e del Movimento cinque stelle ad una scelta di maggiore responsabilità; preannuncia, pertanto, che non parteciperà al voto considerando la richiesta di messa ai voti della odierna richiesta procedurale una netta forzatura regolamentare, pertanto inaccettabile.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) nega con decisione che la materia rientri nella disciplina di Governo o di maggioranza, essendo il disegno di legge n. 2005 di iniziativa esclusivamente parlamentare.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) denuncia la mancanza di precedenti a sostegno dell'interpretazione sottesa alla richiesta della senatrice Rossomando: la scelta di disgiungere i disegni di legge preclude a tutti la possibilità di discutere nel merito e di confrontarsi su aspetti emergenti da ciascuno dei disegni di legge congiunti. Essi avrebbero potuto quanto meno consentire di raggiungere un accordo su determinati profili, sui quali potevano convergere le sensibilità comuni; preannuncia pertanto che non parteciperà al voto, rifiutandosi di accettare l'imposizione di una disgiunzione dei disegni di legge operata "a scatola chiusa".

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) ritiene che oggi la maggioranza abbia dato una pessima prova di coesione, dimostrandosi rissosa e divisa al suo interno; si dichiara quindi soddisfatto della scelta del proprio partito di non essere entrato a far parte della compagine che sostiene il governo. Denuncia poi la richiesta di disgiunzione dei disegni di legge come foriera di una grave mortificazione del dibattito; il tentativo di sfuggire al confronto parlamentare attraverso una forzatura regolamentare è, a suo dire, finalizzato a tentare di legittimare una richiesta di portare la discussione del disegno di legge

direttamente in Aula, facendo leva sul clima di tensione e paralisi che potrebbe registrarsi all'interno della Commissione giustizia. Biasima anzi il fatto che all'interno di questa maggioranza talvolta possa riemergere la vecchia maggioranza, a dimostrazione di come non vi sia attualmente coesione e comunione di intenti: il voto contrario del suo Gruppo tende a denunciare la caparbia con cui si prosegue su un testo senza nemmeno riconoscerne gli errori semantici, pure evidenziati dal Relatore.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene necessario un intervento legislativo che proceda a tutelare realmente le persone bisognose di protezione e non fare propaganda ideologica; auspica che lo scontro, per quanto vivace, avvenga nel merito delle proposte. Pertanto denuncia il proprio disagio, per la prima volta, nel partecipare oggi ai lavori della Commissione: ciò in ragione del clima teso venutosi a creare dopo una richiesta procedurale comportante, di fatto, l'azzeramento del confronto e del dibattito sui disegni di legge congiunti. Preannuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo alla proposta procedurale avanzata dalla senatrice Rossomando.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) ribadisce lo sconcerto per il clima che si è venuto a creare nell'odierna giornata: denuncia l'atteggiamento del Partito democratico e del Movimento cinque stelle che, a suo dire, farebbero ricorso a meri artifici procedurali con il risultato di avvelenare il clima di serenità all'interno della maggioranza. Auspica invece che si possa invece aprire un dibattito nel merito delle proposte contenute nei disegni di legge in titolo che, pertanto, devono essere a suo parere analizzati congiuntamente; condivide poi la segnalazione dell'errore lessicale presente nel disegno di legge n. 2005, già evidenziata dal Presidente nella sua relazione; preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) interviene esprimendo disagio per il livello della polemica e dei toni "sopra le righe" emersi nell'odierna discussione; invita ancora una volta tutti ad intraprendere percorsi di ragionevolezza e buon senso, come è necessario e giusto che avvenga tra forze politiche che hanno scelto di sostenere una maggioranza di governo. Proprio al fine di stemperare le tensioni ed il clima particolarmente acceso creato nella giornata odierna, si potrebbe votare la questione incidentale della senatrice Rossomando nel corso della prossima settimana quando, si auspica, si ritroverebbe la necessaria serenità; formula pertanto a tutti un invito alla riflessione, ricordando l'importanza dell'unità della maggioranza che sostiene l'azione di governo in questo momento storico.

Interviene il sottosegretario SISTO: sebbene la Commissione ed il Presidente, nel rispetto del Regolamento, siano sovrani nella gestione del dibattito procedurale apertosi, pur non volendo assolutamente interferire sull'autonomia dei lavori di una Commissione parlamentare, il Governo non può esimersi dal manifestare preoccupazione per le fibrillazioni presenti all'interno della maggioranza che lo sostiene. Nelle prossime settimane bisognerà affrontare il dibattito relativo a riforme strutturali, dal cui esito positivo dipenderà l'erogazione delle considerevoli somme stanziata dal *Recovery Plan*; ricorda a tutti quale sia l'obiettivo comune che le forze parlamentari della maggioranza si sono date, nel sostenere la nascita e l'azione quotidiana della maggioranza di governo. Perché la dialettica sviluppatasi non danneggi la celere definizione dei provvedimenti, che giungeranno all'attenzione della Commissione nelle prossime settimane, tutti i responsabili giustizia dei partiti della maggioranza dovranno trovare un momento di sintesi col Governo: il successo delle prossime riforme strutturali passa per una condivisione di intenti che si consegue solo abbassando i toni.

Interviene il senatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*), per il quale la proposta - affacciata dal senatore Cucca - di rinvio (della votazione sulla questione incidentale) è una mediazione di buon senso, che contribuirebbe a stemperare gli animi.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) denuncia ancora una volta la forzatura regolamentare ed il

rischio che possa derivarne un grave pregiudizio per il confronto democratico all'interno della Commissione. Neppure la proposta di rinvio del senatore Cucca soddisfa l'esigenza, prioritaria, di salvaguardare la trattazione ordinata dei disegni di legge, per cui non parteciperà al voto neppure su di essa.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) interviene ritirando la proposta di rinvio della votazione alla prossima settimana.

La richiesta di disgiunzione dei disegni di legge nn. 59, 1176, 1430 e 1613, messa ai voti, è approvata a maggioranza dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone ai Gruppi di indicare i nominativi degli esperti, delle associazioni e degli altri soggetti utili ad una completa istruttoria, da svolgere mediante audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, entro il 13 maggio 2021, alle ore 15.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) invita il Presidente a contemplare un contingentamento delle richieste che potranno pervenire dai Gruppi.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva la decisione in seguito.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

